



Comune di Mentana
Città metropolitana di Roma Capitale

Settore Servizi alla Persona

ORDINANZA N. 51 / 2018 DEL 09/05/2018

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE DELLE DISTANZE PER LE COLTURE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI DI CASE E VIE PUBBLICHE DEL CENTRO ABITATO.

IL SINDACO

Premesso:

che il favismo è determinato da un'alterazione genetica;

che nei soggetti predisposti può determinare, in presenza di pollini, fiori, piante e baccelli di fave, una crisi emolitica (rottura dei globuli rossi);

che nei diversi casi e secondo la gravità è caratterizzata da una sintomatologia progressiva che va dall'astenia intensa fino ad un quadro clinico di estrema gravità che può portare al coma ed all'arresto cardiaco, quindi alla morte;

che i soggetti predisposti possono sviluppare crisi emolitica, se esposti alla ingestione di fave o anche alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione di fave;

– **Considerato:**

che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, cura o partecipazione al culto;

che la Asl RM 5 ha segnalato con nota acquisita al prot. 13259/2018 un caso di favismo di un cittadino residente nel Comune di Mentana, in via **G. Spontini**;

– **Ritenuto:**

che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorchè di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare;

che è necessario intervenire in merito, per mezzo di disposizioni contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica, adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

che è, pertanto, necessario vietare la coltivazione di fave e regolamentarne la vendita in prossimità degli spazi che i soggetti affetti da favismo frequentano e potenzialmente possono frequentare in maniera abituale;

Visto l'art. 50, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:

1. Il **DIVIETO** a chiunque di coltivare fave:
 - a) entro mt. 300 in linea d'aria dal perimetro urbano e all'interno dello stesso dagli immobili di seguito elencati: istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne, residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private, istituzioni residenziali non scolastiche per minori, disabili, anziani, case famiglia, da tutti gli edifici pubblici, giardini, parchi, centri sportivi, chiese, cimiteri, uffici postali, banche;
 - b) nelle zone ricadenti nel raggio di 300 mt. in linea d'aria dalle abitazioni di persone affette da carenza dell'enzima G6PDH **site in via G. Spontini, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Reatina e l'incrocio con Via C. Monteverdi;**
2. **l'estirpazione immediata** a cura dei coltivatori stessi delle piantagioni di fave nei siti già coltivati nelle zone sopraindicate;
3. **che la vendita di fave fresche**, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nei mercati comunali, nelle aree pubbliche autorizzate e **particolarmente in via G. Spontini e vie limitrofe** è consentita purchè le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati ai sensi di legge e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30*40 cm, con la seguente dicitura **“Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche”**;

Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi;

AVVERTE

I cittadini affetti da favismo possono darne segnalazione per il tramite del medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi della ASL, presentando richiesta documentata al servizio per l'Igiene Pubblica ed Ambientale della ASL i quali la ricevono e ne codificano riservatamente l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici e del domicilio attuale.

Il Servizio per l'Igiene Pubblica ed Ambientale della ASL avrà cura di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà, con appositi provvedimenti, ad estendere il

divieto di coltivazione, per un raggio di almeno 300 mt., dall'immobile di abitazione usuale o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo.

L'Amministrazione fa inoltre presente che, per non incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 650 del codice penale, i cittadini sono tenuti ad osservare l'esatta esecuzione dell'ordinanza. In questo senso saranno posti in essere controlli da parte della Polizia Locale.

DISPONE

Il Comando di Polizia Locale e la ASL, ognuno per la propria competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento e di deferire all'Autorità Giudiziaria gli adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Il Sindaco
Marco Benedetti / INFOCERT SPA